

Codice A1715A

D.D. 10 febbraio 2026, n. 99

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) "SOLONGHELLO" (AL).
Rinnovo della concessione e della zona addestramento cani.**



ATTO DD 99/A1715A/2026

DEL 10/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Agri-Turistico-Venatoria (AATV) "SOLONGHELLO" (AL). Rinnovo della concessione e della zona addestramento cani.

Visti e Viste

l'articolo 16 della legge 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19.06.2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico venatoria";

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.R. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la D.G.R. n. 18-1757 del 28.07.2020 ad oggetto: "L.R. 5/2018, art. 14. Approvazione dei criteri in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all'interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20.07.1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 08.03.2004;

la determinazione dirigenziale n. 769 del 27.11.2015 con la quale è stata autorizzata l'istituzione

dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" di ettari 376.38.00, ricadente nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, zona faunistica della Provincia di Alessandria, per l'area delimitata nella planimetria agli atti, a favore del Signor Marziano GUARNERO, fino al 31.01.2025;

la determinazione dirigenziale n. 52 del 04.02.2016 con la quale è stata autorizzata, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello", zona faunistica della Provincia di Alessandria, l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie starna, quaglia e fagiano, individuata nella cartografia agli atti del Settore ed avente una superficie di ettari 112.50.00 fino al 31.01.2025, data di scadenza della concessione;

la determinazione dirigenziale n. 272 del 27/04.2016 con la quale:

- è stata autorizzata la riduzione della superficie aziendale di ettari 8.03.40 dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, di terreni situati nel Comune di Solonghello e individuati al Foglio 5 - Mappali 62 e 263, *omissis*, risultante una superficie complessiva dell'azienda di ettari 368.34.60;
- è stata autorizzata l'esclusione dal comprensorio aziendale dei terreni situati nel Comune di Mombello e individuati al Foglio 21 – Mappali 161, 222, 224, 251 di proprietà della *omissis*, recintati e comunque non utilizzabili a fini venatori, situati in posizione perimetrale;
- è stata autorizzata la riduzione di ettari 10.85.00 della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C di ettari 112.50, per una superficie risultante di ettari 101.65.00, il tutto per l'area delimitata nella planimetria agli atti;

la determinazione dirigenziale 093/A1715A/2023 del 04.12.2023 con la quale:

- è stata rettificata, come da allegata planimetria, la superficie dell'AATV Solonghello da ettari 368,3460 come approvati con la determinazione dirigenziale del 27/11/2015 n. 0769 a ettari 385,8280 di cui ettari 365,9866 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;
- è stata rettificata la superficie della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC denominata 1 da ettari 101,65 a ettari 122,8727;

la determinazione dirigenziale n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025 che ha disposto di rigettare l'istanza di rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia e conseguentemente di revocare, per le motivazioni sopracitate, la Concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria denominata "Solonghello".

la determinazione dirigenziale n. 466/A1715A/2025 del 10 giugno 2025 che ha disposto:

- di revocare, ai sensi dell'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, la determinazione dirigenziale n. 293/A1715A/2025 del 31 marzo 2025;
- di accogliere parzialmente l'istanza del concessionario relativa al rinnovo della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" e della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, rinnovandole fino al 31 gennaio 2026;

l'istanza Prot. SIAP 00259973 del 29/09/2025 presentata dal Sig. Marziano GUARNERO, concessionario dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Solonghello" avente superficie complessiva pari ad ettari 385,8280 di cui ettari 365,9866 costituiscono la superficie del TASP, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, con cui ha chiesto che venisse rinnovata la

concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie e la zona di addestramento, allenamento dei cani da caccia;

la relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

il verbale istruttorio relativo all'istanza di rinnovo della concessione, redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria e conservato agli atti del settore.

Constatato che l'istanza di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor Marziano GUARNERO allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il consorzio tra i proprietari dei terreni è valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato;
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio.

Visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R.n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie – AATV");

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R. 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621", che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento il termine finale del procedimento amministrativo relativo al procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 25 gennaio

2024 n. 8-8111;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

ritenuto, pertanto:

- di procedere al rinnovo della concessione dell'AATV. "SOLONGHELLO" avente superficie complessiva pari ad ettari 385,8280 di cui ettari 365,9866 costituiscono la superficie del TASP, ubicata nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. Marziano GUARNERO, in qualità di concessionario fino al 31/01/2035;

- di procedere al rinnovo della zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia fino al 31/01/2035;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" es.m.i;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

DETERMINA

- di procedere al rinnovo della concessione dell'A.A.T.V. "SOLONGHELLO" avente superficie complessiva pari ad ettari 385,8280 di cui ettari 365,9866 costituiscono la superficie del TASP, ubicata nei comuni di Solonghello, Mombello M.to e Pontestura, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore del Sig. Marziano GUARNERO, in qualità di concessionario fino al 31/01/2035;

- di rinnovare la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: starna, quaglia e

fagiano, avente una superficie di ha 122,8727 fino al 31.01.2035;

- di richiamare altresì che il Settore regionale Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di validità della concessione. In particolare, si rammenta che:

- i confini dell'Azienda agri-turistico-venatoria devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "AZIENDA AGRITURISTICO-VENATORIA".

Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- i confini delle ZAC devono essere chiaramente individuati e delimitati da apposite tabelle perimetrali;

- di definire che il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii., nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nonché di tutte le disposizioni e prescrizioni contenute nelle determinazioni dirigenziali citate in premessa.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario, all'Ambito Territoriale di Caccia AL1, agli uffici competenti della Provincia di Alessandria nonché al Settore Politiche fiscali e contenzioso amministrativo della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto